

Codice penale militare

del 13 giugno 1927 (Stato 23 marzo 2004)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 20 e 64^{bis} della Costituzione federale^{1,2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1918³,
decreta:

Libro primo: Diritto penale militare

Parte prima: Disposizioni generali

Capo primo: Dell'applicazione della legge penale

Art. 1

1. Nessuna pena
senza legge

Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla legge espressamente comminata una pena.

Art. 2^{4 5}

2. Condizioni
personali
e materiali.
In genere

¹ Sono sottoposti al diritto penale militare:

- 1.⁶ le persone obbligate al servizio militare ...⁷, quando siano in servizio militare, eccetto le persone in congedo, per i reati di cui agli articoli 115 a 137 e 145 a 179, non connessi col servizio della truppa;
2. i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme;

CS 3 371

- 1 [CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 60 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
- 2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
- 3 FF 1918 II 241
- 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
- 5 V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. a
- 6 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
- 7 Espr. stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

- 3.⁸ le persone obbligate al servizio militare ...⁹ che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61 a 114 e 138 a 144;
4. le persone obbligate al servizio militare ...¹⁰, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio;
- 5.¹¹ le persone obbligate al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;
- 6.¹² i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995¹³, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;
- 7.¹⁴ le persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali dalla truppa;
- 8.¹⁵ le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94 a 96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107);
- 9.¹⁶ le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a 114);

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1).

⁹ Espr. stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU **1990** 1882; FF **1989** II 942).

¹⁰ Espr. stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU **1990** 1882; FF **1989** II 942).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921 944; FF **2002** 6968).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921 944; FF **2002** 6968).

¹³ RS **510.10**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU **1968** 228 238; FF **1967** I 421).

¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU **1968** 228 238; FF **1967** I 421).

10.¹⁷ ...

² Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 7 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice.¹⁸

Art. 3¹⁹

Estensione
in caso di
servizio attivo

In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da lui fissati:

1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
 - reato contro una guardia militare (art. 65);
 - usurpazione di potere (art. 69);
 - tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89);
 - atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92);
 - violazione di obblighi contrattuali (art. 97);
 - attentati contro la sicurezza militare (art. 98 a 105, 107)²⁰;
 - corruzione attiva (art. 141);
 - gestione infedele (art. 144);
 - offesa all'onore d'una persona in servizio, per quanto concerne la sua posizione o attività come militare (art. 145 a 148)
 - liberazione di detenuti (art. 177);
- 2.²¹ le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115 a 118, 121 a 123, 128, 129 a 131, 134 a 136, 149 a 151e²², 160, 161 a 165, 167 a 169 del Codice penale militare se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito;

¹⁷ Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS **510.10**). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921 944; FF **2002** 6968).

¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921 944; FF **2002** 6968).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU **1951** 435 452; FF **1949** 685).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU **1968** 228 238; FF **1967** I 421).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535 1538; FF **1980** I 1032).

²² RU **1982** 2232

3. le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171 del Codice penale militare;
- 4.²³ gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito;
5. i funzionari, impiegati ed operai:
dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari,
...²⁴
degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.

Art. 4

Estensione in tempo di guerra

In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre le persone contemplate negli articoli 2 e 3:

- 1.²⁵ le persone che seguono la truppa senza farne direttamente parte;
2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
tradimento nei casi previsti dagli art. 88, 90 e 91;
spionaggio contro uno Stato estero (art. 93);
...²⁶
saccheggio, rapina di guerra (art. 139 e 140);
incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito²⁷ (art. 160 n. 2 cpv. 3²⁸ e n. 4²⁹, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art. 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2);

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

²⁴ Frase stralciata dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

²⁶ Frase abrogata dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

²⁷ Nuova denominazione giusta il n. I 1 cpv. 1 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁸ Ora: art. 160 cpv. 2.

²⁹ Ora: art. 160a.

3. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti adesso;
4. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;
- 5.³⁰ i civili internati su territori in guerra o occupati.

Art. 5

- Tempo di guerra
- ¹ Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.
- ² Il decreto del Consiglio federale, immediatamente esecutivo, va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale, che decide se debba essere mantenuto.

Art. 6

- Partecipazione di civili
- ¹ Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a 114) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente codice.³¹
- ² Se ad un reato comune (art. 115 a 179³²) hanno insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla legge penale ordinaria.

Art. 7

- Applicazione del diritto penale ordinario
- Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente codice.

Art. 8

3. Condizioni di tempo
- ¹ È giudicato secondo il presente codice chiunque commette un reato dopo che il codice sia entrato in vigore.

³⁰ Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 438 452; FF 1949 685).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

³² Ora: art. 115 a 179a.

² Se alcuno ha commesso un reato prima dell'attuazione del presente codice, ma è giudicato dopo la stessa, gli si applica la nuova legge se gli è più favorevole.

Art. 9

4. Condizioni di luogo

¹ Il presente codice è applicabile tanto ai reati commessi nella Svizzera quanto a quelli commessi all'estero.

² Una pena privativa della libertà personale subita all'estero per lo stesso reato è computata.

Capo secondo: Della punibilità³³

Art. 9a³⁴

1. Crimini e delitti

¹ Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione.³⁵

² Si reputano delitti i reati cui è comminata come pena più grave la detenzione.

Art. 10³⁶

2. Responsabilità. Persone irresponsabili

Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione. Il giudice può ordinare le misure previste negli articoli 43 e 44 del Codice penale svizzero (CP)³⁷.

Art. 11³⁸

Responsabilità scemata

Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell'imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento.

³³ Nuovo testo del titolo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

³⁴ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513). Nella designazione degli articoli i numerali bis, ter, quater, ecc., sono stati sostituiti dalle lettere a, b, c, ecc., giusta il n. I 1 cpv. 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

³⁷ RS 311.0

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

zamento (art. 47). Egli può ordinare le misure previste negli articoli 42 e 44 e 100^{bis} del CP³⁹.

Art. 11a⁴⁰

Eccezione Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non sono applicabili quando l'imputato stesso si è posto in istato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato.

Art. 11b⁴¹

Dubbio sullo stato mentale dell'imputato ¹ Il giudice istruttore o il tribunale ordina l'esame dell'imputato qualora vi siano dubbi circa la sua responsabilità ovvero qualora, per ordinare una misura di sicurezza, occorrono informazioni sul suo stato fisico o mentale.

² I periti si pronunciano sulla responsabilità dell'imputato, nonché sull'opportunità e sulle modalità d'esecuzione di una misura di sicurezza a tenore degli articoli 42 a 44 e 100^{bis} del CP⁴².

Art. 12

Esclusione dall'esercito come misura di sicurezza⁴³

¹ Se l'imputato è assolto per irresponsabilità o è condannato coll'ammissione della responsabilità scemata, il giudice può pronunciarne l'esclusione dall'esercito.⁴⁴

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)⁴⁵ può revocare l'esclusione se i presupposti non esistono più.⁴⁶

³ e ⁴ ...⁴⁷

³⁹ RS 311.0

⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

⁴¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁴² RS 311.0

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁴⁵ La denominazione dell'unità amministrativa è stata modificata dall'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁴⁷ Abrogati dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 13⁴⁸

3. a. Fanciulli 1 I fanciulli che non hanno compiuto gli anni sette non sono sottoposti al presente codice.

2 Se un fanciullo che non ha compiuto gli anni sette, ma non ancora i quindici, commette un atto punito dal presente codice, si applicano gli articoli 83 a 88 del CP⁴⁹. Sono competenti le autorità civili.

Art. 14

b. Adolescenti 1 Se un adolescente che ha compiuto gli anni quindici, ma non ancora i diciotto, commette un atto punito dal presente codice, si applicano gli articoli 90 a 99 del CP⁵⁰, nonché le disposizioni del Consiglio federale giusta l'articolo 397^{bis} capoverso 1 lettera d del CP. Sono competenti le autorità civili.⁵¹

2 ...⁵²

Art. 14a⁵³

c. Giovani adulti 1 Se, nel momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente codice.

2 Sono parimente applicabili gli articoli 100 capoverso 2, 100^{bis} e 100^{ter} del CP⁵⁴. L'autorità competente secondo gli articoli 100^{bis} e 100^{ter} del CP è quella del Cantone d'esecuzione.

Art. 15

4.⁵⁵ Colpevolezza.
Intenzione e
negligenza

1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che ha agito con intenzione.⁵⁶

2 Commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente.

3 Commette un reato per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁴⁹ RS 311.0

⁵⁰ RS 311.0

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁵² Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

⁵³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 in vigore dal 1° gen. 1980

(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁵⁴ RS 311.0

⁵⁵ Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

abbia tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

Art. 16⁵⁷

Errore sui fatti ¹ Chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è favorevole.

² Se il colpevole avesse potuto evitare l'errore usando le volute precauzioni è punibile per negligenza, qualora la legge reprima l'atto come reato di negligenza.

Art. 17⁵⁸

Errore di diritto Se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

Art. 18

Ordine di un superiore ¹ Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.

² Anche il subalterno o l'inferiore è punibile quando egli si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava ad un reato. Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

Art. 19⁵⁹

5. Tentativo.
Reato tentato.
Desistenza ¹ Chiunque avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione di esso, può essere punito con pena attenuata (art. 46).

² Il giudice può esentare da ogni pena, per il tentativo, l'agente che desista spontaneamente dal consumare un reato iniziato.

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Art. 19^{a60}

Reato mancato.
Penitimento
attivo

¹ Chiunque compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto, può essere punito con pena attenuata (art. 46).

² Il giudice può attenuare la pena, secondo il suo libero apprezzamento (art. 47), se l'agente ha spontaneamente impedito l'evento o contribuito ad impedirlo.

Art. 20⁶¹

Reato
impossibile

¹ Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) se il mezzo usato dall'agente per commettere un crimine o un delitto o se l'oggetto contro il quale l'azione era diretta fosse di natura tale da escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione del reato.

² Se il colpevole ha agito per difetto d'intelligenza, il giudice può esentarlo da ogni pena.

Art. 21⁶²

Desistenza e
penitimento
attivo

Art. 22⁶³

6. Partecipazione.
Istigazione

¹ Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.

² Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 23⁶⁴

Complicità

Può essere attenuata la pena (art. 46) di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

⁶² Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Art. 24⁶⁵

Circostanze personali

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità o circostanze personali che aggravano, attenuano od escludono la pena solo per l'autore, l'istigatore o il complice a cui si riferiscono.

Art. 25⁶⁶7. Atti leciti.
Legittima difesa

¹ Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri.

² Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47); se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena.

Art. 26

Stato di necessità

^{1.67} Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene proprio, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile se il pericolo non è imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere ch'egli rinunci al bene minacciato.

Se il pericolo è imputabile all'agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si può ragionevolmente pretendere da lui la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

^{2.68} Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene altrui, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile. Se l'agente avesse potuto ritenere ragionevole la rinuncia al bene minacciato da parte della persona esposta al pericolo, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

^{3.} L'atto commesso, in servizio attivo, da un capo o da un superiore per mantenere la disciplina o per farsi obbedire nel caso di pericolo militare, specialmente nel caso di sedizione o in faccia al nemico, non è punibile se esso fosse il solo mezzo per ottenere l'obbedienza necessaria.

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Art. 26a⁶⁹Punibilità dei
mass media

¹ Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

² Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322^{bis} del CP⁷⁰. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

³ Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

⁴ Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.

Art. 26b⁷¹

Tutela delle fonti

¹ Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

² Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure
- b.⁷² senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115–117 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260^{ter}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}–322^{septies} del CP⁷³, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951⁷⁴ sugli stupefacenti (L.Stup), o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

⁶⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 I 852 856; FF 1996 IV 449).

⁷⁰ RS 311.0

⁷¹ Introdotto dal n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 I 852 856; FF 1996 IV 449).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

⁷³ RS 311.0

⁷⁴ RS 812.121

Capo terzo: Delle pene ed altre sanzioni

I. Delle singole pene e sanzioni

1. ... **Art. 27**⁷⁵

Art. 28

2. Pene privative della libertà personale e misure di sicurezza.
Reclusione⁷⁶

¹ La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti anni. La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara espressamente.⁷⁷

² ...⁷⁸

Art. 29

⁷⁹

Detenzione

¹ La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata massima di tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.

² ...⁸⁰

Art. 29a

⁸¹

Arresto repressivo

¹ L'arresto repressivo è la meno grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un giorno, la durata massima di tre mesi.

² Quando la legge commina alternativamente la detenzione o la multa, il giudice può pronunciare l'arresto repressivo, invece della detenzione.

Art. 30

⁸²

Esecuzione delle pene privative della libertà personale

¹ Le pene privative della libertà personale sono eseguite giusta il CP⁸³.

⁷⁵ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU **1992** 1679; FF **1991** II 1216, IV 173).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).

⁷⁸ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).

⁸⁰ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

⁸¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU **1951** 435; FF **1949** 685). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU **1968** 228 238; FF **1967** I 421).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1).

⁸³ RS **311.0**

² In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della detenzione. Esso emana le disposizioni in merito.⁸⁴

Art. 30a⁸⁵

Interruzione
dell'esecuzione

¹ L'esecuzione può essere interrotta soltanto per gravi motivi.

² Se, durante l'esecuzione della pena, il condannato deve essere trasferito in una casa di salute e di custodia, il soggiorno nella stessa gli sarà computato. L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere in tutto o in parte dal computo, se il soggiorno è divenuto necessario in seguito a malattia o per altre cause manifestamente anteriori all'incarceramento. Il soggiorno non sarà computato né se il condannato ha fraudolentemente provocato il suo trasferimento né nella misura in cui ha fraudolentemente prolungato il suo soggiorno nella casa di salute o di custodia.

Art. 30b⁸⁶

Misure
di sicurezza

¹ Sono applicabili le disposizioni del CP⁸⁷ sulle misure di sicurezza (art. 42 a 45); nei rinvii degli articoli 42 numero 4 capoverso 1, 43 numero 2 capoverso 2 e 45 numero 5, in luogo degli articoli 69, 41 numero 2 e 40 del CP valgono tuttavia le disposizioni del presente codice (art. 50, 32 n. 2 e 30a).

² Competente è l'autorità del Cantone d'esecuzione.

³ Le misure di sicurezza sono eseguite giusta il CP.

Art. 31⁸⁸

¹⁸⁹ Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà.

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882 1892; FF 1989 II 942).

⁸⁵ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁸⁶ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁸⁷ RS 311.0

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente.

L'autorità competente del Cantone d'esecuzione esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.

Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfatte.

2.⁹⁰ L'autorità competente del Cantone d'esecuzione prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni.

3.⁹¹ L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.

4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere dal ricollocamento.⁹²

Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente del Cantone d'esecuzione, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento. Nei casi di lieve gravità, essa può prescindere da provvedimento siffatto.⁹³

Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato nella pena residua che dev'essere ancora scontata.

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.⁹⁴

Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di ricollocamento, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli articoli 43, 44 o 100^{bis} del CP⁹⁵, l'esecuzione dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 32⁹⁶

Sospensione
condizionale
della pena

1.⁹⁷ Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena accessoria, eccetto l'esclusione dall'esercito e la degradazione, se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.⁹⁸

La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse.

2.⁹⁹ Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un termine stabilito.

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁹⁵ RS 311.0

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta.

...¹⁰⁰

3.¹⁰¹ Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena.

Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungare di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza.

In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice competente decide pure se la pena sospesa condizionalmente debba essere eseguita oppure sostituita con le misure previste per i casi di lieve gravità. Negli altri casi, è competente il giudice che ha ordinato la sospensione condizionale della pena.

Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli articoli 43, 44 o 100^{bis} del CP¹⁰², l'esecuzione della pena dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

4.¹⁰³ Se il condannato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.

5.¹⁰⁴ ...

¹⁰⁰ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁰² RS 311.0

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁰⁴ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385).

Art. 33

3. Multa.
Ammontare

1. Salva espressa disposizione della legge, l'importo massimo della multa è di quarantamila franchi.¹⁰⁵

Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo.

2. Il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza.

Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute.

3. La multa si estingue con la morte del condannato.

Art. 34¹⁰⁶

Esazione

1. L'autorità competente fissa al condannato un termine da uno a tre mesi per il pagamento della multa. Il condannato che non ha domicilio fisso nella Svizzera è obbligato a pagare immediatamente la multa od a prestare garanzie.

L'autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa a rate, fissandone l'importo e la scadenza secondo la condizione del condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la multa col lavoro libero, eseguito specialmente per la Confederazione, un Cantone o un Comune. In questi casi l'autorità competente può prorogare il termine concesso per il pagamento.

2. Non pagando il condannato la multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l'autorità competente ordina contro di lui l'esecuzione per debiti, se può sembrare provvedimento efficace.

3. La multa rimasta impagata o non riscattata col lavoro sarà commutata dal giudice in arresto repressivo.

Il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova che egli si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la multa. La procedura è gratuita se la commutazione è esclusa con decisione posteriore alla sentenza.

Nel caso di commutazione, un giorno di arresto repressivo sarà equiparato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena d'arresto repressivo non potrà per altro superare i tre mesi. Le disposizioni sulla

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto repressivo.

4. Se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 32 numero 1, il giudice può ordinare nella sentenza che l'iscrizione della condanna al pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale, qualora il condannato, fino allo spirare del periodo di prova da uno a due anni da fissarsi dal giudice, non sia condannato per un reato commesso durante tale periodo e qualora la multa sia stata pagata, riscattata o condonata. L'articolo 32 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia.

La cancellazione sarà ordinata d'ufficio dall'autorità competente del Cantone incaricato dell'esecuzione.

5.¹⁰⁷ Per le multe disciplinari è applicabile l'articolo 189.

Art. 35

Cumulò con la pena privativa della libertà personale

1 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, il giudice gli può infliggere, oltre la pena privativa della libertà personale, la multa.

2 Ove la legge commini alternativamente la pena privativa della libertà personale o la multa, il giudice può in ogni caso combinare le due pene.

Art. 36¹⁰⁸

4. Pene accessorie.
Esclusione dall'esercito

1 Il giudice esclude dall'esercito il condannato alla reclusione o l'internato giusta l'articolo 42 del CP¹⁰⁹.

2 Il giudice può escludere dall'esercito il condannato alla detenzione.

3 L'esclusione ha effetto dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

Art. 37¹¹⁰

Degradazione

1 Il giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottufficiale od appuntato che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.

2 L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato degradato è escluso dal servizio personale.

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁰⁹ RS 311.0

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

³ In caso di servizio attivo, può essere riammesso a prestare servizio per disposizione del comandante in capo dell'esercito; la degradazione rimane definitiva.

⁴ Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

Art. 38¹¹¹

Incapacità ad esercitare una carica o un ufficio

1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un'autorità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice lo dichiarerà incapace ad essere membro d'una autorità o funzionario per un periodo da due a dieci anni.

2. Se, per il reato commesso, il condannato alla reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni.

Il delinquente abituale che fu collocato in una casa d'internamento in virtù dell'articolo 42 del CP¹¹² è ineleggibile per dieci anni.¹¹³

3. L'incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della liberazione condizionale; in caso d'internamento, dal giorno della liberazione definitiva.¹¹⁴

Art. 39¹¹⁵

Art. 40¹¹⁶

Espulsione

¹ Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita.

² Il DDPS decide se e a quali condizioni l'espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova.

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

¹¹² RS 311.0

¹¹³ Per. 2 introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹¹⁵ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

³ Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione che era stata sospesa non è più eseguita. Se l'esecuzione non era stata sospesa, la sua durata si conta dal giorno in cui il liberato condizionale ha lasciato la Svizzera.

⁴ Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, oppure se liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione ha efficacia dal giorno in cui la pena privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o condonata.

Art. 41¹¹⁷

5. Altre misure
Confisca
a. Confisca
di oggetti
pericolosi

¹ Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

² Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 42¹¹⁸

b. Confisca di
valori patrimo-
niali

1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti.

La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.¹¹⁹

La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU **1994** 1614 1618; FF **1993** III 193).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU **1994** 1614 1618; FF **1993** III 193).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2986 2988; FF **2000** 2416 1513).

essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2.

Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

In vista d'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata.

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} del CP¹²⁰) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 42a¹²¹

Assegnamenti
alla parte lesa

¹ Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subito un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa, dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione:¹²²

- a. la multa pagata dal condannato;
- b.¹²³ gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c.¹²⁴ i risarcimenti.

² Il giudice può ordinare tali assegnamenti soltanto se la persona lesa cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito. È competente il tribunale che giudica la fattispecie penale

¹²⁰ RS 311.0

¹²¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU 1951 435; FF 1949 685). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

¹²² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

Art. 43

Publicazione
della sentenza

¹ Se l'interesse pubblico o quello della parte lesa lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

² Se l'interesse pubblico o quello della persona assolta lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese della Confederazione.

³ La pubblicazione nell'interesse del leso o dell'accusato assolto non avviene che a sua richiesta.

⁴ Il giudice fissa le modalità della pubblicazione.¹²⁵

II. Della misura della pena**Art. 44**¹²⁶

1. Commisura-
zione della pena

Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare di lui.

Art. 45¹²⁷

2. Attenuazione
della pena.
Circostanze
attenuanti

Il giudice può attenuare la pena:

se il colpevole ha agito

per motivi onorevoli,

ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende,

in istato di grave angustia o sotto l'impressione di una grave minaccia, salvo che i doveri imposti dal servizio non vietino di tener conto di tali circostanze;

se è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima;

se ha reagito nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa;

se ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui;

se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta;

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.¹²⁸

Art. 46¹²⁹

Effetti dell'attenuazione

Se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia: invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni;¹³⁰

invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione;

invece della reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni;

invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione;

invece della detenzione, l'arresto repressivo o la multa.

Art. 47¹³¹

Attenuazione libera

¹ Se la legge prevede l'attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo della pena prevista per il crimine o il delitto.

² Il giudice è però vincolato dalla durata legale minima di ciascuna specie di pena.

Art. 47a¹³²

Desistenza e impunità. Autore colpito dalle conseguenze del suo atto¹³³

¹ Si prescinderà dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata.

² Nelle stesse circostanze la sospensione condizionale della pena o la liberazione condizionale non saranno revocate.

¹²⁸ Ultimo comma introdotto dal n. I della LF del 4 ottobre 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU **1975** 55 61; FF **1974** I 1385).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU **1951** 435 452; FF **1949** 685).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU **1992** 1679 1683; FF **1991** II 1216, IV 173).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).

¹³² Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449 2456; FF **1985** II 901).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403 1406; FF **2003** 1732 1761).

Coniuge o
partner quale
vittima

Art. 47^b ¹³⁴

¹ In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

- a. la vittima è il coniuge dell'autore e l'atto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio oppure la vittima è il partner eterosessuale o omosessuale dell'autore, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione; e
- b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda del giudice istruttore, dell'uditore o del tribunale militare.

² Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione provvisoria del procedimento.

³ Qualora il consenso non sia revocato, l'uditore o il tribunale militare emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.

⁴ Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 1979¹³⁵. La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.

⁵ Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.

Art. 48¹³⁶

3. Aggravamento
della pena.
Recidiva

1. Se l'agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena.

L'esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore degli articoli 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell'articolo 100^{bis} del CP¹³⁷, come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati all'esecuzione della pena anteriore.

¹³⁴ Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403 1406; FF **2003** 1732 1761).

¹³⁵ RS **322.1**

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU **1975** 55 61; FF **1974** I 1385).

¹³⁷ RS **311.0**

2. L'esecuzione all'estero di corrispondenti pene anteriori o misure è equiparata all'esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice ai principi del diritto svizzero.

Art. 49¹³⁸

Concorso di reati
o di disposizioni
penali

1. Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. L'aumento non può tuttavia essere superiore alla metà della pena massima comminata. Il giudice è in ogni modo vincolato dal massimo legale della specie di pena.

Se il colpevole incorre in più multe, il giudice lo condanna alla multa che corrisponde alla colpevolezza.

Le pene accessorie e altre sanzioni possono essere pronunciate anche se esse siano previste per uno solo dei reati o in una sola delle disposizioni penali che concorrono.

2. Se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

Se la condanna anteriore sia stata pronunciata da un tribunale ordinario, il giudice pronuncia una pena suppletiva.

Art. 50

4. Computo
del carcere pre-
ventivo

¹ Il giudice computa nella pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il prolungamento di esso. Il tribunale di cassazione può ordinare che tale computo avvenga anche quando esso respinge il ricorso.

² Se la sentenza condanna soltanto ad una multa, il giudice può tener conto in misura equa della durata del carcere preventivo.

³ È considerato come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell'istruzione o per motivo di sicurezza.

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

III. Della prescrizione

Art. 51¹³⁹

I. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in trent'anni, se per il reato è comminata la reclusione perpetua;
- b. in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;
- c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153–155 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

³ Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

⁴ In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115–117, 121 e 153–155 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001¹⁴⁰ e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Art. 52¹⁴¹

Decorrenza

La prescrizione decorre:

- a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
- b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

139 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993 2996; FF 2000 2609).

140 RU 2002 2993

141 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993 2996; FF 2000 2609).

Art. 53¹⁴²**Art. 54**¹⁴³

2. Prescrizione
delle pene.
Termini

1. La pena si prescrive:

in trent'anni, se si tratta della reclusione perpetua;¹⁴⁴

in venticinque anni, se si tratta della reclusione per dieci anni o per un tempo maggiore;

in vent'anni, se si tratta della reclusione da cinque a dieci anni;

in quindici anni, se si tratta della reclusione per meno di cinque anni;

in dieci anni, se si tratta della detenzione per più di un anno;

in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

2. La prescrizione della pena principale importa prescrizione delle pene accessorie, salvo per ciò che concerne l'esclusione dell'esercito e la degradazione.

Art. 55¹⁴⁵

Decorrenza

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena o di esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.

Art. 56¹⁴⁶

Sospensione
e interruzione¹⁴⁷

¹ La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale, durante il periodo di prova.¹⁴⁸

¹⁴² Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU **2002** 2993; FF **2000** 2609).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU **1992** 1679 1683; FF **1991** II 1216, IV 173).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU **1951** 435 452; FF **1949** 685).

¹⁴⁷ RU **1975** 600

¹⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU **1975** 55 61; FF **1974** I 1385).

^{1a} La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata.¹⁴⁹

² In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

Art. 56^{bis}¹⁵⁰

3. Imprescrittibilità

¹ Sono imprescrittibili i crimini:

1. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a cagione della sua nazionalità, della sua razza, della sua confessione o della sua appartenenza etnica, sociale o politica;
2. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949¹⁵¹ e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a cagione del modo in cui è stato commesso;
3. che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggio.

² Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l'azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 51 e 52.¹⁵²

IV. Della riabilitazione

Art. 57¹⁵³

Riammissione al servizio personale

Se il colpevole è stato escluso dall'esercito, ma non degradato o internato secondo l'articolo 42 del CP¹⁵⁴, il giudice può, a richiesta di lui, riammetterlo al servizio personale, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia, per quanto si

¹⁴⁹ Nuova numerazione del capoverso giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU **1975** 55 61; FF **1974** I 1385).

¹⁵⁰ Introdotto dall'art. 109 cpv. 2 lett. b della LF del 20 mar. 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale, in vigore dal 1° gen. 1983 (RS **351.1**). Questo articolo è applicabile se l'azione penale o la pena non è ancora prescritta alla data del 1° gen. 1983.

¹⁵¹ RS **0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51**

¹⁵² Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2986 2988; FF **2000** 2416 1513).

¹⁵³ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU **1975** 55; FF **1974** I 1385). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LE del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1).

¹⁵⁴ RS **311.0**

potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art. 58¹⁵⁵

Reintegrazione
nella capacità
ad esercitare
una carica o
un ufficio

Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere membro di un'autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni o, in caso di sospensione condizionale della pena, è già scaduto il periodo di prova, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Art. 59¹⁵⁶

Cancellazione
dell'iscrizione
nel casellario
giudiziale

¹ Il preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio l'iscrizione, se dalla sentenza sono decorsi, in più della durata della pena privativa della libertà personale stabilita dal giudice:

- a. vent'anni trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del CP¹⁵⁷;
- b. quindici anni trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100^{bis} del CP;
- c. dieci anni trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37^{bis} numero 1 del CP.

² Trattandosi della multa come pena principale, l'iscrizione è cancellata dieci anni dopo la sentenza.

³ Il giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, la multa sia stata pagata, riscattata o condonata e la sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie. L'esclusione dall'esercito e la degradazione si hanno per eseguite quando la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In tali casi, i termini per la cancellazione a contare dall'esecuzione della sentenza sono i seguenti:

- a. trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del CP, dieci anni;

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁵⁷ RS 311.0

- b. trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100^{bis} del Codice penale, cinque anni;
- c. trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37^{bis} numero 1 del CP, o della multa come pena principale, due anni.

⁴ La cancellazione può essere ordinata anche se la pena è prescritta, ma non prima del momento in cui l'esecuzione della pena sarebbe terminata se avesse avuto inizio il giorno in cui la sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata.

⁵ La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato.

⁶ Il giudice competente ad ordinare la cancellazione della pena iscritta per ultima è autorizzato a ordinare anche la contemporanea cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.

Art. 60

Disposizioni
comuni

¹ All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di razia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione.¹⁵⁸

² Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta, i termini per domandare la riabilitazione si contano dal giorno della liberazione condizionale. Se il condannato fu internato secondo l'articolo 42 del CP¹⁵⁹, la riabilitazione non può avvenire se non quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla liberazione definitiva.¹⁶⁰

³ Se respinge una domanda di riabilitazione, il giudice può ordinare che essa non debba essere ripresentata prima di un termine determinato, non superiore a due anni.¹⁶¹

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

¹⁵⁹ RS 311.0

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁶¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Parte seconda: Dei singoli reati

Capo primo: Dell'insubordinazione

Art. 61¹⁶²

Disobbedienza

¹ Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato l'arresto repressivo.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 62

Vie di fatto,
minacce

¹ Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con la detenzione.¹⁶³

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione fino a cinque anni.¹⁶⁴

Art. 63¹⁶⁵

Sedizione

1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d'obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con la reclusione o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.

².¹⁶⁶ Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968). V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b.

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Art. 64

Concerto
per la sedizione

1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una sedizione, ciascuna di esse è punita con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Art. 65

Reati contro
una guardia

La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.

Capo secondo: Dell'abuso d'autorità**Art. 66**

Abuso
di comando

1 Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di servizio è punito con la detenzione.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 67

Abuso della fa-
coltà di punire

1 Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con la detenzione.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 68

Soppressione
di un reclamo

1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale,

chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale,

è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 69

Usurpazione
di comando

1 Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con la detenzione.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 70

Messa in pericolo di un subalterno

¹ Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con la detenzione.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 71

Vie di fatto, minacce

¹ Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con la detenzione.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio**Art. 72¹⁶⁷**

Inosservanza di prescrizioni di servizio

¹ Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o d'altra prescrizione di servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato l'arresto repressivo.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la detenzione.

Art. 73

Abuso e sperpero di materiali

¹ Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,

chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,

è punito con la detenzione, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968). V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b.

Art. 74¹⁶⁸

Vigliaccheria Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione.

Art. 75¹⁶⁹

Capitolazione È punito con la reclusione perpetua o con la reclusione:
 il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa;
 il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esige da lui.

Art. 76

Reati nel servizio di guardia

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con la detenzione.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
- 3.¹⁷⁰ In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 77¹⁷¹

Violazione del segreto di servizio

1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità, di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare o della funzione.

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Art. 78¹⁷²

Falsità in documenti di servizio

1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica;

chiunque fa uso, a scopo d'inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo, chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 79

Omessa denuncia di reato

¹ Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 83) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con la detenzione, qualora il reato sia stato commesso o tentato.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.

Art. 80

Ebbrezza

1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con la detenzione sino a tre mesi.

2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con la detenzione sino a sei mesi.

La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della reclusione.¹⁷³

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

¹⁷³ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio

Art. 81¹⁷⁴

Rifiuto del servizio e diserzione

¹ È punito con la detenzione fino a 18 mesi chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare:

- a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
- b. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata;
- e. disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.¹⁷⁵

² In servizio attivo la pena è la reclusione o la detenzione.

³ Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995¹⁷⁶ sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito.

⁴ Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.

⁵ Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni complete per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.

⁶ Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se:

- a. è ammesso al servizio civile;
- b. viene assegnato al servizio non armato;
- c. viene dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento del rifiuto del servizio.

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921 944; FF **2002** 6968). V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b.

¹⁷⁶ RS **824.0**

Art. 82¹⁷⁷

Omissione del servizio e assenza ingiustificata

¹ È punito con la detenzione fino a sei mesi, con l'arresto repressivo o con la multa chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare:

- a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
- b. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.¹⁷⁸

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ In servizio attivo la pena è la detenzione.

⁴ Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

⁵ Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.

Art. 83¹⁷⁹

Omissione del servizio per negligenza

¹ È punito con l'arresto repressivo o con la multa chiunque, per negligenza:

- a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;
- b. non si presenta a un servizio al quale è convocato;
- c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;
- d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.¹⁸⁰

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ In servizio attivo il giudice può pronunciare la detenzione fino a tre mesi.

⁴ Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921 944; FF **2002** 6968). V. cifra IV Coordinamento con la modifica del 21 mar. 2003 della parte generale del Codice penale militare, lett. b.

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921 944; FF **2002** 6968).

Art. 84¹⁸¹

Inosservanza di una chiamata in servizio militare

¹ Chiunque, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione del servizio per negligenza, non ottempera a una chiamata in servizio per la giornata informativa, per il reclutamento o per il servizio militare, pur essendo in grado di entrare in servizio, è punito con l'arresto repressivo o con la multa.¹⁸²

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 85

Omissione illecita di raggiungere il corpo

Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino,

chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare,

è punito con la detenzione.

Capo quinto:**Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese**¹⁸³**Art. 86**

1. Tradimento. Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari¹⁸⁴

^{1,185} Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivellarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti,

chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito,

è punito con la reclusione.

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 921 944; FF **2002** 6968).

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1).

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** I 852 856; FF **1996** IV 449).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** I 852 856; FF **1996** IV 449).

2.¹⁸⁶ Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la reclusione perpetua .

3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Art. 86^a¹⁸⁷

Sabotaggio

Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso,

chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto,

chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un funzionario;

chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie,

e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo,

è punito con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione.

Art. 87

Tradimento militare

1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all'esercito, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare turba l'ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l'amministrazione dell'esercito, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

3.¹⁸⁸ Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

¹⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Art. 88¹⁸⁹

Franchi tiratori

Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 89

Diffusione di notizie false

¹ Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Art. 90¹⁹⁰

Uso d'armi contro la Confederazione

Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico, è punito con reclusione perpetua o con la reclusione.

Art. 91

Favoreggiamento del nemico

1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale,

chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni,

chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera,

è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

2.¹⁹¹ Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 92

2. Violazione della neutralità. Atti di ostilità

Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante,

chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse nella Svizzera,

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

è punito con la reclusione o con la detenzione.

Art. 93

Spionaggio a danno di Stati esteri

1.¹⁹² Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,

chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione.

3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Art. 94¹⁹³

3. Indebolimento della forza difensiva del Paese.
Servizio straniero

¹ Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione.

² Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.

³ Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con la detenzione non inferiore ad un mese e con la multa.

⁴ In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Art. 95

Mutilazione

1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,

chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,

è punito con la detenzione.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

Art. 96

Frode per liberarsi del servizio

¹ Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con la detenzione.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 97¹⁹⁴

Violazione di obblighi contrattuali

1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è della detenzione.

2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto.

Art. 98

4. Attentati contro la sicurezza militare.

Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

1.¹⁹⁵ Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,

è punito con la detenzione.

2. La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione.

3. Se la provocazione o l'incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con la reclusione.

Art. 99¹⁹⁶

Mene contro la disciplina militare

Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene,
 chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le
 istruzioni,
 è punito con la detenzione.

Art. 100¹⁹⁷

Turbamento del
 servizio militare

¹ Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.

² In servizio attivo, la pena è della detenzione.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 101

Ingiurie
 ad un militare

¹ Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con la detenzione.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente.

Art. 102

Diffusione di
 false notizie

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d'incitare le truppe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con la reclusione o con la detenzione.

Art. 103¹⁹⁸

Falsificazione
 d'ordini o di
 istruzioni

1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,

è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Art. 104

Incitamento di internati o di prigionieri all'insubordinazione

1 Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con la detenzione.

2 Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con la reclusione o con la detenzione.

Art. 105

Liberazione d'internati o di prigionieri

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 106¹⁹⁹

Violazione di segreti militari

1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, o indebitamente s'impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.²⁰⁰

2 In caso di servizio attivo la pena è della reclusione.

3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa.

4 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.²⁰¹

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 I 852 856; FF 1996 IV 449).

²⁰¹ Introdotta dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Art. 107²⁰²

Disobbedienza a
misure prese
dalle autorità
militari e civili

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,

chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile,

è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.

Capo sesto:
Dei reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato²⁰³

Art. 108²⁰⁴

Campo di applica-
zione

¹ Le disposizioni del presente capo sono applicabili in caso di guerra dichiarata e di altri conflitti armati fra due o più Stati; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.

² La violazione di convenzioni internazionali è parimente punibile, se le convenzioni prevedono un campo di applicazione più esteso.

Art. 109²⁰⁵

Violazione
delle leggi
della guerra

¹ Chiunque contravviene alle prescrizioni di convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e sulla protezione delle persone e dei beni,

chiunque viola altre leggi e usi riconosciuti della guerra, è punito, in quanto non siano applicabili disposizioni più severe, con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

²⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

Art. 110²⁰⁶

Abuso di emblemi internazionali

Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dello scudo dei beni culturali per preparare o commettere atti di ostilità, è punito con la detenzione, nei gravi casi con la reclusione.

Art. 111²⁰⁷

Atti di ostilità contro persone e cose protette da un'organizzazione internazionale

¹ Chiunque commette atti di ostilità contro le persone che sono sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dello scudo dei beni culturali o le ostacola nell'esercizio delle loro funzioni,

chiunque distrugge o danneggia materiale che è sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e del Sole Rossi,

chiunque, senza diritto, distrugge o danneggia beni culturali o materiale che sono sotto la protezione dello scudo dei beni culturali,

è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 112

Violazione dei doveri verso nemici

Chiunque uccide o ferisce un nemico che cede le armi o che cessa in altro modo di difendersi,

chiunque mutila il cadavere di un nemico,

è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Art. 113

Rottura di un armistizio o della pace

Chiunque continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace,

chiunque viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note,

è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

Art. 114

Reati contro un parlamentario

Chiunque maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico od una persona che l'accompagna è punito con la detenzione.

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona

Art. 115²⁰⁸

1. Omicidio.
Omicidio intenzionale

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 116²⁰⁹

Assassinio

¹ Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è della reclusione perpetua o della reclusione non inferiore a dieci anni.²¹⁰

² ...²¹¹

Art. 117²¹²

Omicidio passionale

Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione da uno a cinque anni.

Art. 118²¹³

Omicidio su richiesta della vittima

Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con la detenzione.

Art. 119

Incitamento e aiuto al suicidio

Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

²¹¹ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

²¹² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

²¹³ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

- Art. 120**²¹⁴
- Omicidio colposo
- Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o con la multa.
- Art. 121**²¹⁵
2. Lesioni personali.
Lesioni gravi
- Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,
- chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
- chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,
- è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni.
- Art. 122**
- Lesioni semplici.
Vie di fatto
1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o alla salute d'una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con la detenzione.
- Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. e 3. ...²¹⁶
- Art. 123**²¹⁷
- Art. 124**
- Lesioni colpose
1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito con la detenzione o con la multa.
- Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. ...²¹⁸
3. Messa in pericolo della vita o dell'integrità personale
- Art. 125 a 127**²¹⁹
- ²¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).
- ²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449 2456; FF **1985** II 901).
- ²¹⁶ Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).
- ²¹⁷ Abrogato dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).
- ²¹⁸ Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU **1968** 228; FF **1967** I 421).
- ²¹⁹ Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

Art. 128²²⁰

Rissa

¹ Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con la detenzione o con la multa.

² Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 128a²²¹

Aggressione

¹ Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà²²²**Art. 129**²²³

Appropriazione semplice

¹ Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con la detenzione o con la multa, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130–132.

² Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 130²²⁴

Appropriazione indebita

¹ Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

²²¹ Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

²²² La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290).

²²³ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

²²⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

2. Il colpevole può essere punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione,
se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica,
se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.
3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 131²²⁵

Furto

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese,
se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata,
se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.
3. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere del furto.
4. Il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi se
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente pericoloso.
5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 132²²⁶

Rapina

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.

²²⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

²²⁶ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

2. Il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

3. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o,
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.

Art. 133²²⁷

Sottrazione di una cosa mobile

¹ Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 133^a²²⁸

Impiego illecito di valori patrimoniali

¹ Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 134²²⁹

Danneggiamento

¹ Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Il giudice pronuncia la reclusione se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.

227 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

228 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

229 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Art. 135²³⁰

Truffa

¹ Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ La pena è della reclusione se il colpevole ha, per animo abietto, cagionato un danno grave o, se in tempo di guerra, egli ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.

⁴ La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere della truffa. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.

Art. 136²³¹

Frode dello scotto

1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 137²³²

Danno patrimoniale procurato con astuzia

¹ Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 137a²³³

Estorsione

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito

²³⁰ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290 2308; FF **1991** II 797).

²³¹ Introdotta dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU **57** 1337; FF **1940** 513). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290 2308; FF **1991** II 797).

²³² Introdotta dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290 2308; FF **1991** II 797).

²³³ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290 2308; FF **1991** II 797).

con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa se

fa mestiere dell'estorsione o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 132.

4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è della reclusione.

Art. 137^{b234}

Ricettazione

1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere della ricettazione. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.

Art. 138

Preda

¹ Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s'impadronisce di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell'intento di adoperarli per proprio uso, è punito con la detenzione.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 139

Saccheggio

1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio e, profittando in particolare del terrore della guerra, si appropria beni altrui o costringe alcuno a consegnargli i detti beni od

²³⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi.

Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi subalterni o che non interviene per impedirlo.

2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'ha resa in altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Può essere pronunciata la reclusione perpetua in tempo di guerra, se il colpevole ha agito con speciale crudeltà contro una persona.²³⁵

Art. 140

Rapina di guerra ¹ Chiunque, nell'intenzione di rubare, manomette, sul campo di battaglia, un ucciso, un ferito o un malato è punito con la reclusione.

² Può essere pronunciata la reclusione perpetua, se il colpevole ha esercitato violenza contro un ferito o un malato o abbia mutilato un cadavere.²³⁶

Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele

Art. 141²³⁷

Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 141a²³⁸

Concessione di vantaggi

¹ Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

²³⁵ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

²³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

²³⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

²³⁸ Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

Art. 142²³⁹Corruzione
passiva

Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 143²⁴⁰Accettazione
di vantaggi

¹ Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 143a²⁴¹Disposizioni
comuni agli
articoli 141-143

1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

Art. 144Gestione
infedele

¹ Chiunque, in atti dell'amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d'altre cose che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con la detenzione.

² Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione. Con la pena privativa della libertà personale dev'essere cumulata la multa.

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

²³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121 1125; FF **1999** 4721).

²⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121 1125; FF **1999** 4721).

²⁴¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121 1125; FF **1999** 4721).

Capo decimo: Dei reati contro l'onore**Art. 145²⁴²**

Diffamazione

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

6. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

7. ...²⁴³

Art. 146²⁴⁴

Calunnia

1.²⁴⁵ Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione o con la multa.

²⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

²⁴³ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è della detenzione non inferiore ad un mese.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

4. ...²⁴⁶

Art. 147²⁴⁷

Disposizione
comune

Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

Art. 148²⁴⁸

Ingiuria

1.²⁴⁹ Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.

Se l'ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è della detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

3. ...²⁵⁰

²⁴⁶ Abrogato dal n. 12 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

²⁵⁰ Abrogato dal n. 12 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 148a²⁵¹

- Diritto di querela ¹ Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.
- ² Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.
- ³ Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di prima istanza.²⁵²
- ⁴ Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
- ⁵ La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

Art. 148b²⁵³

- Prescrizione dell'azione penale L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in quattro anni.

Capo undecimo: Dei reati contro la libertà**Art. 149**²⁵⁴

- Minaccia ¹ Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con la detenzione.
- ² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 150

- Coazione ¹ Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione.²⁵⁵
- ² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

²⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU **1951** 435 452; FF **1949** 685).

²⁵² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1).

²⁵³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1). Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2986 2988; FF **2000** 2416 1513).

²⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).

²⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).

Art. 151²⁵⁶**Art. 151a**²⁵⁷

Sequestro
di persona
e rapimento

1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

Art. 151b²⁵⁸

Circostanze
aggravanti

Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con la reclusione se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

Art. 151c²⁵⁹

Presa d'ostaggio

1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,

è punito con la reclusione.

2. La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.

3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la reclusione perpetua.

4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 46).

²⁵⁶ Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU **1982** 1535; FF **1980** I 1032).

²⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535 1538; FF **1980** I 1032).

²⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535 1538; FF **1980** I 1032).

²⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535 1538; FF **1980** I 1032).

Art. 152Violazione
di domicilio

¹ Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito con la detenzione.²⁶⁰

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo dodicesimo:²⁶¹ Dei reati contro il buon costume**Art. 153**Coazione
sessuale

¹ Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

² Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 154

Violenza carnale

¹ Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

² Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 155Atti sessuali con
persone incapaci
di discernimento
o inette a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

²⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).

Art. 155a²⁶²**Art. 156**Atti sessuali
con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,

induce una tale persona ad un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio con lui, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5. ...²⁶³

6. ...²⁶⁴

Art. 157Abuso
della posizione
militare

Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 158

...

Art. 159

Esibizionismo

1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

²⁶² Abrogato dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403 1406; FF **2003** 1732 1761).

²⁶³ Abrogato dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU **1997** 1626; FF **1996** IV 1135 1139).

²⁶⁴ Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU **1997** 1626; FF **1996** IV 1135 1139). Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU **2002** 2993; FF **2000** 2609).

³ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 159a

Molestie sessuali ¹ Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito con l'arresto repressivo.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 159b

Reato collettivo Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale

Art. 160²⁶⁵

Incendio intenzionale ¹ Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con la reclusione.

² La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all'esercito.

³ Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

Art. 160a²⁶⁶

Incendio colposo ¹ Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con la detenzione.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁶⁶ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Art. 161²⁶⁷

Esplosione

1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 162²⁶⁸

Uso delittuoso di
materie esplosive
o gas velenosi

¹ Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.

² Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata la detenzione.

³ Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 163²⁶⁹

Uso colposo di
materie esplosive
o gas
velenosi

¹ Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con la detenzione sino a cinque anni.

² Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 164²⁷⁰

Fabbricazione,
occultamento e
trasporto di ma-
terie esplosive o
gas velenosi

¹ Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

270 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

² Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

³ Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 165²⁷¹

Inondazione.
Frangimento

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un frangimento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 166²⁷²

Danneggiamento
d'impianti elettrici,
di opere idrauliche e di
opere di premunizione

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta:

impianti elettrici,

opere idrauliche, in specie argini, dighe, traverse, chiuse,

opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe,

e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

²⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Art. 167²⁷³

Propagazione
di malattie
dell'uomo

1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con la detenzione da un mese a cinque anni.

Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 168²⁷⁴

Propagazione
di epizoozie

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con la detenzione.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 169

Inquinamento di
acque potabili

¹ Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 169a²⁷⁵

Perturbamento
della circolazione
pubblica

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, se il colpevole ha agito per negligenza.

2. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni.

²⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

3. Il numero 1 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.

Art. 170²⁷⁶

Perturbamento del servizio ferroviario

¹ Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamiento o di uno scontro di treni, è punito con la reclusione o con la detenzione.

² La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 171²⁷⁷

Perturbamento di pubblici servizi

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,

chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 171a²⁷⁸

Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

¹ Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

² Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o con la multa.

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁷⁸ Introdotta dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

Art. 171b²⁷⁹Atti preparatori
punibili

¹ È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente ad un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

<i>Art. 115</i>	Omicidio intenzionale
<i>Art. 116</i>	Assassinio
<i>Art. 121</i>	Lesioni gravi
<i>Art. 130</i>	Rapina ²⁸⁰
<i>Art. 151a</i>	Sequestro di persona e rapimento
<i>Art. 151c</i>	Presa d'ostaggio
<i>Art. 160</i>	Incendio intenzionale

² Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

³ È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 9 capoverso 2 è applicabile.

Art. 171c²⁸¹Discriminazione
razziale

¹ Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con la detenzione o con la multa.

²⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535 1538; FF **1980** I 1032).

²⁸⁰ All'art. 130 corrisponde ora l'art. 132.

²⁸¹ Introdotto dall'art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2887 2889; FF **1992** II 217).

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo quattordicesimo: Della falsità in atti

Art. 172²⁸²

Falsità in documenti

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la detenzione o una pena disciplinare.

Art. 173²⁸³

Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,

chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 174²⁸⁴

Soppressione di documenti

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

²⁸² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Art. 175²⁸⁵Disposizioni
comuni

¹ Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. La registrazione su supporti di dati e d'immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo.²⁸⁶

² Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

³ Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.

Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia

Art. 176²⁸⁷Favoreggia-
mento

¹ Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 42 a 44 e 100^{bis} del CP²⁸⁸ è punito con la detenzione.²⁸⁹

^{1bis} È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 56^{bis}.²⁹⁰

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

³ Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.

²⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).

²⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290 2308; FF **1991** II 797).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU **57** 1337 1367; FF **1940** 513).

²⁸⁸ RS **311.0**

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU **1975** 55 61; FF **1974** I 1397)

²⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1535 1538; FF **1980** I 1032).

Art. 177²⁹¹Liberazione
di detenuti

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

Art. 178²⁹²Denuncia
mendace

1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità militare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,

è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 179²⁹³Falsa testimonianza,
falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione

1 Chiunque come testimone, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

Art. 179a²⁹⁴Attenuazione
di pene

1 Se l'autore d'un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

²⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.

² Se l'autore d'un reato previsto nell'articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

Art. 179^b²⁹⁵

Procedura davanti a tribunali internazionali

Gli articoli 179 e 179a si applicano anche alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Libro secondo:²⁹⁶ **Ordinamento disciplinare**

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 180

Mancanze di disciplina

¹ Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo comportamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:

- a. contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l'andamento del servizio;
- b. suscita pubblico scandalo;
- c. viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.

² Sono equiparati alla mancanza di disciplina:

- a. i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare;
- b. i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 3;
- c. le infrazioni alla LStup²⁹⁷ conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 4.

²⁹⁵ Introdotta dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491 1492; FF 2002 311).

²⁹⁶ Nuovo testo giusta il n.I I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

²⁹⁷ RS 812.121

Art. 181

Punibilità

1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.

2 Agisce intenzionalmente chi commette un'infrazione consapevolmente e volontariamente.

3 Agisce per negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

4 Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l'intenzionalità dell'autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.

Art. 182

Misura della pena

1 Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.

2 Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.

3 La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.

4 Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un'unica pena complessiva.

5 Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.

6 Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.

Art. 183

Condizioni personali

1 Soggiace all'ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.

2 La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 2000²⁹⁸ sul personale federale e dell'ordinanza del 3 luglio 2001²⁹⁹ sul perso-

²⁹⁸ RS 172.220.1

²⁹⁹ RS 172.220.111.3

nale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.

Art. 184

Prescrizione della facoltà di perseguire

¹ La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina cade in prescrizione dodici mesi dopo la commissione della mancanza.

² La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.

Art. 185

Prescrizione dell'esecuzione

¹ L'esecuzione di una pena disciplinare cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.

² Durante la procedura d'impugnazione della decisione di commutazione di una multa la prescrizione dell'esecuzione è sospesa. Se alla fine della procedura d'impugnazione la multa è commutata in arresti, l'esecuzione della pena cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione di commutazione è passata in giudicato.

Capo secondo: Delle pene disciplinari

Art. 186

Riprensione

Con la riprensione si ammonisce formalmente la persona che ha mancato. La riprensione dev'essere esplicitamente designata come pena.

Art. 187

Divieto d'uscita

¹ Il divieto d'uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l'accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi.

² Il divieto d'uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promoviamento della pace.

³ La durata minima del divieto d'uscita è di tre giorni, quella massima di quindici. Il divieto d'uscita non concerne il congedo generale. L'esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione disciplinare.

Art. 188Multa
disciplinare

La multa disciplinare può essere pronunciata per tutte le mancanze di disciplina. Essa ammonta:

- a. per le mancanze di disciplina commesse in servizio:
a 500 franchi al massimo;
- b. per le mancanze di disciplina commesse fuori del servizio:
a 1000 franchi al massimo.

Art. 189Esecuzione
delle multe
disciplinari

¹ Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa.

² Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono rimosse dal Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Svizzera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all'estero, la multa disciplinare viene riscossa dal Cantone d'origine.

³ Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa federale. Le multe disciplinari rimosse da un'autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato.

⁴ Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è passata in giudicato.

⁵ In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa.

⁶ Per la decisione concernente la commutazione è competente l'autorità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall'autorità militare del Cantone d'esecuzione.

Art. 190

Arresti

¹ La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.

² Gli arresti sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta servizio.

³ I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanitaria. L'arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l'igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all'aperto, isolato, durante un'ora.

⁴ Di regola all'arrestato non è consentito di ricevere visite. Egli può ricevere e inviare corrispondenza.

⁵ Prima dell'inizio dell'esecuzione della pena si tolgono all'arrestato, contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi

religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l'autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.

Art. 191

Esecuzione degli arresti durante il servizio

¹ Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.

² In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezionale interrompere o differire l'esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l'esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.

³ Il comandante superiore diretto provvede all'assistenza medica dell'arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile dell'esecuzione della pena.

⁴ Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per gli arresti della truppa.

⁵ Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della fine del servizio, l'autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all'articolo 192.

Art. 192

Esecuzione degli arresti fuori del servizio

¹ Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.

² Gli arresti possono essere scontati nella forma della semiprigionia. In questo caso l'arrestato continua il suo lavoro o la sua formazione e trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel luogo d'esecuzione degli arresti.

³ L'esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è ammissibile soltanto se è garantita una netta separazione tra l'esecuzione degli arresti e l'esecuzione delle altre pene.

Art. 193

Confisca

Le disposizioni concernenti la confisca sono applicabili per analogia.

Art. 194

Esclusione di altre pene

¹ Non è lecito infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel presente capo né aggravare l'esecuzione delle stesse.

² Non è ammissibile pronunciare contemporaneamente pene disciplinari di diverso genere.

Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali

Art. 195

Competenza in generale

¹ La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per:

- a. i membri della sua formazione;
- b. i comandanti di truppa direttamente subordinati;
- c. i membri di un'altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati;
- d. le altre persone sottoposte al suo comando.

² Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l'arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento.

³ Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all'istanza immediatamente superiore.

⁴ In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti.

⁵ Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.

Art. 196

Conflitti di competenza

Sui conflitti di competenza decide un capo comune. Se ciò non è possibile, il DDPS designa l'autorità competente.

Art. 197

Attribuzioni penali del comandante di unità

Il comandante di unità può infliggere le pene disciplinari seguenti:

- a. la riprensione;
- b. il divieto d'uscita;
- c. la multa disciplinare;
- d. gli arresti sino a cinque giorni.

Art. 198

Attribuzioni penali degli organi di comando superiori e delle autorità militari

¹ Gli organi di comando superiori del comandante d'unità possono infliggere le pene disciplinari seguenti:

- a. la riprensione;
- b. il divieto d'uscita;
- c. la multa disciplinare;
- d. gli arresti.

² Le autorità militari possono infliggere le pene disciplinari seguenti:

- a. la riprensione;
- b. la multa disciplinare;
- c. gli arresti.

Art. 199

Attribuzioni penali particolari

Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali:

- a. dei capi delle unità amministrative del DDPS;
- b. dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198;
- c. nello stato maggiore dell'esercito;
- d. nella riserva;
- e. nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di formazione;
- f. nelle formazioni d'addestramento, nel servizio di promoviamento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto temporaneo.

Capo quarto: Del procedimento disciplinare**Art. 200**

Accertamento dei fatti, diritto di difesa dell'incolpato

¹ Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell'incolpato. L'incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verbalizzate. Dev'essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

² All'inizio dell'interrogatorio si espongono all'incolpato i fatti che gli sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta compro-

messo, all'inculpato è concesso di essere presente all'audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.

³ Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

⁴ L'inculpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardato il procedimento.

⁵ Se l'inculpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno nell'istruzione.

⁶ Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all'inculpato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.

⁷ Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest'ultimo può ricorrere, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, all'assistenza di un militare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l'audizione conclusiva dell'inculpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.

Art. 201

Annuncio della
mancanza di
disciplina,
proposta di pena

¹ I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di disciplina costatate nella propria formazione.

² Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante dell'inculpato.

³ Il comandante dell'inculpato informa chi ha annunciato la mancanza su come il caso è stato risolto.

⁴ Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l'autorità militare trasmette gli atti per la via di servizio all'autorità competente, con la proposta di pena. L'autorità competente sente personalmente l'inculpato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L'autorità competente può conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.

Art. 202

Fermo e arresto
provvisorio

¹ Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo, da ogni superiore e da ogni organo militare di polizia o di controllo per l'accertamento dell'identità e dei fatti.

² Sono fatti salvi il fermo e l'arresto provvisorio a tenore degli articoli 54–55a della procedura penale militare del 23 marzo 1979³⁰⁰ (PPM).

Art. 203

Notificazione e contenuto della decisione disciplinare

¹ Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente all'incolpato e confermata simultaneamente per scritto.

² Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.

³ Il comandante informa l'incolpato se dopo l'apertura di un procedimento disciplinare si rinuncia a una punizione.

⁴ La decisione disciplinare contiene in forma concisa:

- a. i dati personali dell'incolpato;
- b. la descrizione dei fatti;
- c. la denominazione giuridica dell'infrazione;
- d. la valutazione dei motivi che l'incolpato ha fatto valere a sua discolpa;
- e. le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura della pena;
- f. la pena pronunciata;
- g. la menzione della confisca;
- h. il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo);
- i. la data e l'ora della notificazione.

⁵ Il procedimento disciplinare è gratuito.

Art. 204

Indipendenza

¹ L'autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente.

² Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a determinati generi di mancanze di disciplina.

³ Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi comandanti subordinati l'esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell'incolpato.

Art. 205

Comunicazione della decisione disciplinare e registro delle punizioni

¹ Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un procedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.

² Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le persone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.

³ Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.

⁴ Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono contenute nel registro delle punizioni.

⁵ Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere comunicate unicamente:

- a. ai superiori militari della persona punita;
- b. su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli organi della giustizia penale militare o civile.

⁶ Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della formazione d'incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d'incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.

⁷ Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate all'organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.

Capo quinto: Dei rimedi giuridici³⁰¹

Art. 206

1. Reclamo
in materia
disciplinare.
Autorità di
reclamo

¹ La persona punita può interporre reclamo contro:

- a. l'inflizione di una pena disciplinare;
- b. la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;
- c. l'arresto provvisorio.

² Il reclamo è diretto:

- a. nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;
- b. nel caso di una pena inflitta dall'autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore;

³⁰¹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

- c. nel caso di una pena inflitta dal capo dell'esercito o dall'uditore in capo, al capo del DDPS;
- d. nel caso di una pena inflitta da un'autorità militare cantonale, all'autorità cantonale superiore.

³ Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all'articolo 209.

Art. 207

Forma, termine ed effetto sospensivo

¹ Il reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto.

² Durante il servizio il termine di reclamo è di ventiquattro ore. Il termine è di cinque giorni se la decisione disciplinare è notificata alla persona punita fuori del servizio oppure meno di ventiquattro ore prima del suo licenziamento dal servizio.

³ Il reclamo in materia disciplinare ha effetto sospensivo. Se è stato presentato contro l'inflizione di un arresto provvisorio o di un divieto d'uscita, ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordina.

Art. 208

Procedura, decisione e notificazione della decisione

¹ L'autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini. Deve sentire o far sentire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo. Le persone che hanno partecipato all'accertamento dei fatti conformemente all'articolo 200 capoverso 7 non possono partecipare alla procedura del reclamo disciplinare. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

² L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardata la procedura.

³ La decisione sul reclamo non può aggravare la pena pronunciata. È possibile infliggere:

- a. un divieto d'uscita, una riprensione oppure una multa disciplinare invece di arresti;
- b. un divieto d'uscita o una riprensione invece di una multa;
- c. una riprensione invece di un divieto d'uscita.

⁴ La decisione in merito a un reclamo presentato durante il servizio è notificata di regola entro tre giorni per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.

⁵ La procedura di reclamo è gratuita.

Art. 209

2. Ricorso disciplinare al tribunale. Autorità di ricorso

¹ La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui importo è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente.

² Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione.

Art. 209a

Forma, termine ed effetto sospensivo

¹ Il ricorso disciplinare dev'essere presentato per scritto.

² Durante il servizio, il termine di ricorso è di tre giorni. Il termine è di dieci giorni se la decisione oggetto del ricorso viene notificata fuori del servizio oppure meno di tre giorni prima del licenziamento dal servizio.

³ Il ricorso disciplinare ha effetto sospensivo.

Art. 210

Procedura e decisione

¹ Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della PPM³⁰² sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48–50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124–154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1 e 150 della PPM non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 179 della PPM.

² Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L'obbligo di comparire è retto dall'articolo 130 capoverso 3 della PPM.

³ La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l'atto di accusa.

⁴ L'uditore non partecipa alla procedura. L'autorità incaricata della punizione e l'autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.

⁵ La sezione del tribunale militare d'appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all'autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.

⁶ La pena pronunciata non può essere aggravata. L'articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia.

⁷ La decisione è definitiva.

Art. 211

3. Disposizioni comuni. Termini, restituzione

¹ I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

² Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).

³ Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.

⁴ Il termine è rispettato solo se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.

⁵ La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.

⁶ Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso.

Art. 212

Rinuncia all'impugnazione

La persona punita può validamente rinunciare, mediante dichiarazione scritta, a reclamare o ricorrere. La rinuncia non può essere revocata.

Art. 213

Tutela del diritto di reclamo e di ricorso

Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver reclamato o ricorso.

Capo sesto: Disposizioni esecutive**Art. 214**

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

**Libro terzo:
Entrata in vigore ed applicazione del Codice**

**Capo primo:
Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore**

Art. 215³⁰³

Prescrizione

¹ Le disposizioni del presente Codice sulla prescrizione dell'azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi ed alle pene pronunciate prima dell'attuazione del Codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole.

² Il periodo di tempo decorso prima dell'attuazione del presente Codice è computato.

Art. 216

Esecuzione di
sentenze penali
anteriori

Per l'esecuzione delle sentenze penali che sono state pronunciate secondo la legge penale anteriore valgono le norme seguenti:

1. ...³⁰⁴
2. Le disposizioni del presente Codice sulla liberazione condizionale si applicano anche ai detenuti che siano stati condannati prima dell'entrata in vigore del Codice.

Art. 217³⁰⁵

Riabilitazione

¹ La riabilitazione è regolata dalle disposizioni del presente Codice anche per le sentenze pronunciate secondo una legge penale anteriore.

² È parimente regolata dalle disposizioni del presente Codice la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale di una condanna pronunciata prima dell'attuazione del Codice stesso.

³⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

³⁰⁴ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

**Capo secondo:
Giurisdizione. Procedura. Esecuzione della sentenza.
Casellario giudiziale. Riabilitazione e Grazia³⁰⁶**

I. Della giurisdizione

Art. 218³⁰⁷

Giurisdizione
militare

¹ Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace, con riserva degli articoli 13 capoverso 2 e 14, alla giurisdizione dei tribunali militari.³⁰⁸

² Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero.

³ Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

⁴ Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della LStup³⁰⁹ o, per assicurare il proprio consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo 19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare.³¹⁰

Art. 219³¹¹

Giurisdizione
ordinaria

¹ Fatto salvo l'articolo 218 capoversi 3 e 4, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal presente Codice.³¹²

² Se il reato è in connessione con la posizione militare dell'incolpato, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del DDPS. Eletto il comandante in capo dell'esercito, egli è competente per l'autorizzazione, qualora l'incolpato sia subordinato al comando dell'esercito.

³⁰⁶ Nuovo testo del titolo giusta il n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

³⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

³⁰⁹ RS 812.121

³¹⁰ Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).

³¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

³¹² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).

Art. 220

Giurisdizione in caso di partecipazione di civili

1.³¹³ Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o ad un reato contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 109 a 114) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

2. Se ad un reato comune (art. 115 a 179) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

In questo caso, il Consiglio federale può risolvere di deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile deve applicare a queste persone il diritto penale militare.

Art. 221

Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali

Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.

Art. 222

Processo penale ordinario contro un militare in servizio

¹ Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll' autorizzazione del DDPS.

² Nominato che sia un comandante in capo dell'esercito, l'autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'incolpato è sottoposto al suo comando.

³ Se il processo è stato promosso prima dell'entrata in servizio e se l'autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospenso fino a quando l'imputato sia licenziato dal servizio.

Art. 223

Conflitti di competenza

¹ I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.³¹⁴

² Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella

³¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

³¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.³¹⁵

³ La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.

II. Disposizioni sulla procedura

Art. 224³¹⁶

III. Disposizioni sulla esecuzione della sentenza

Art. 225³¹⁷

IV. Del casellario giudiziale

Art. 226³¹⁸

Casellario
giudiziale

L'obbligo di prestare un lavoro conformemente all'articolo 81 capoversi 3 e 4 nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario giudiziale. Del resto sono applicabili gli articoli 359–364 del CP³¹⁹.

Art. 227³²⁰

V. Della procedura di riabilitazione

Art. 228³²¹

Competenza

La riabilitazione è pronunciata dal tribunale che ha emanato la sentenza.

³¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS **173.71**).

³¹⁶ Abrogato dal n. 12 della LF del 23 mar. 1979 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

³¹⁷ Abrogato dal n. 12 della LF del 23 mar. 1979 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1).

³¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

³¹⁹ RS **311.0**

³²⁰ Abrogato dal n. 1 della LF del 13 giu. 1941 (RU **57** 1337; FF **1940** 513).

³²¹ Nuovo testo giusta il n. 12 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1).

Art. 229³²²

Domanda La domanda di riabilitazione dev'essere presentata al tribunale. Essa dev'essere corredata degli atti provanti che il richiedente ha tenuto buona condotta e risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.

Art. 230

Procedura ¹ Il presidente del tribunale trasmette la domanda all'uditore per proposta. Il tribunale giudica fondandosi sugli atti, sui certificati prodotti dal richiedente e, dato il caso, sulle indagini sue proprie.³²³

² Se il tribunale respinge la domanda, può ordinare che essa non debba essere ripresentata entro un termine determinato; questo termine non può superare i due anni.

Art. 231³²⁴

Comunicazione e pubblicazione ¹ La decisione del tribunale dev'essere comunicata per scritto al richiedente e all'uditore.

² Se il tribunale ammette la riabilitazione, la decisione è comunicata anche al Cantone di domicilio del riabilitato. La decisione è, a richiesta di quest'ultimo, pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di domicilio.

Art. 232

Spese Le spese sono sostenute dal richiedente. Possono essere condonate, se questo prova il suo stato di povertà.

VI. Della grazia³²⁵

Art. 232a

Norme La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante sentenza definitiva, salvo le pene disciplinari.

³²² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

³²³ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

³²⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

³²⁵ Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Art. 232b³²⁶

Competenza

Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta:

- a. al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il generale, a quest'ultimo;
- b.³²⁷ all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale penale federale;
- c. all'autorità competente del Cantone, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.

Art. 232c

Domanda di grazia

¹ La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge.

² Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.

³ L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

⁴ ...³²⁸

Art. 232d

Effetti

¹ Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.

² Il decreto di grazia ne determina i limiti.

³ La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l'obbligo di pagare le spese.

Capo terzo: Disposizioni finali**Art. 233**

Abrogazione di leggi in vigore

¹ A contare dall'attuazione del presente Codice, sono abrogate le disposizioni contrarie ad esso.

³²⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU **1979** 1037 1058; FF **1977** II 1).

³²⁷ Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS **173.71**).

³²⁸ Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU **1992** 1679; FF **1991** II 1216, IV 173).

² Sono in ispecie abrogati:

1. la legge del 27 agosto 1851³²⁹ sull'amministrazione della giustizia penale per le truppe federali e la legge federale del 23 giugno 1904³³⁰ a compimento della stessa;
2. gli articoli 1 a 8, 109 capoverso 2, e 215 della legge federale del 28 giugno 1889³³¹ sulla organizzazione giudiziaria e la procedura penale per l'armata federale.

Art. 234³³²

Art. 235

Riserva di disposizioni di legge in vigore

Sono riservate:

1. le disposizioni penali dell'ordinanza del 7 dicembre 1925³³³ sui controlli militari, le disposizioni penali della legge federale del 28 giugno 1878³³⁴ sulla tassa d'esenzione del servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di polizia militare;
- 2.³³⁵ le disposizioni disciplinari applicabili ai membri del Corpo delle guardie di confine.

Art. 236

Ordinamento del personale sottoposto al diritto penale militare

¹ In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.

² Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.

³²⁹ [RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1]

³³⁰ [RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1]

³³¹ [CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III. RU 1979 1059 art. 216]

³³² Abrogato dal n. 12 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

³³³ [RU 41 769, 51 189. CS 5 385 art. 92 cpv. 1]. Ora: le disposizioni penali dell'O del 7 dic. 1998 sui controlli militari (RS 511.22).

³³⁴ [CS 5 151. RU 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disposizioni penali della LF del 12 giu. 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS 661).

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 944; FF 2002 6968).

Art. 236^a³³⁶

Rifiuto del servizio. Diserzione

Chiunque, nel tempo intercorso tra la promulgazione e l'entrata in vigore della modificazione del presente Codice del 5 ottobre 1990³³⁷, è stato condannato validamente per rifiuto del servizio o diserzione secondo il vecchio disposto dell'articolo 81 numero 2 e non ha ancora espriato la pena, può, entro un mese dalla detta entrata in vigore, chiedere per scritto al giudice che l'ha condannato d'essere sottoposto a un nuovo giudizio.

Art. 237

Entrata in vigore del Codice

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.

Disposizione finale della modificazione del 4 ottobre 1974³³⁸**II**

1. Le relazioni fra le nuove disposizioni e il diritto finora in vigore sono rette dalle norme degli articoli 215, 216 numero 2 e 217 CPM.

2. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale finora in vigore connetteva alla privazione dei diritti civili non valgono per l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 38 CPM).

Disposizione finale della modificazione del 23 marzo 1979³³⁹**II**

¹ La relazione tra le nuove disposizioni e il diritto previgente è determinata dagli articoli 215, 216 numero 2 e 217 capoverso 2.

² I militari contro cui è stata aperta un'istruzione preparatoria militare prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono, per il reato commesso, soggetti al diritto penale militare anche se secondo il nuovo diritto fosse applicabile il diritto penale ordinario.

³³⁶ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 15 lug. 1991 (RU **1991** 1352 1355; FF **1987** II 1100).

³³⁷ RU **1991** 1352

³³⁸ RU **1975** 55; FF **1974** I 1385

³³⁹ RU **1979** 1037; FF **1977** II 1